

N° 4 / 2017

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin, Giovanni Chittolina e Paolo Salzano



VIRGILIANA
CONSULTING

Imposta sulla pubblicità: il messaggio pubblicitario all'interno di un centro commerciale paga l'imposta

La sentenza in commento nasce dalla notifica ad una Società di un avviso di accertamento emesso dal concessionario per la riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità per conto di un Comune lombardo relativo all'anno 2014 per l'installazione di impianti ubicati all'interno di un centro commerciale.

I Giudici in prima istanza evidenziano quanto citato dall'art.5 del Dlgs n. 507/93: *“la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'Imposta sulla pubblicità”*.

La problematica di rilievo nasce dallo stabilire se il Centro Commerciale può essere inteso come luogo aperto al pubblico, in considerazione appunto del già citato art. 5.

Per la commissione regionale I Giudici la pubblicità svolta in un complesso edilizio con le caratteristiche del centro commerciale, è pari a quella effettuata in luogo aperto al pubblico. I Giudici infatti chiariscono che, per *“centro commerciale”* si intende, in linea di principio, un complesso edilizio costruito per ospitare attività commerciali, attraverso la previsione di distinte unità immobiliari destinate a singoli negozi o ad altre attività di commercio (come cinema, ristoranti, banche e altri servizi dia persona come parrucchieri, palestre etc.). Ai fini della normativa civilistica e penalistica, certamente il centro commerciale è luogo aperto al pubblico, poiché vi è consentito l'accesso indiscriminato a una generalità di soggetti.

Inoltre, i Giudici precisano che il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo determinato. Perciò, i Giudici rilevano che dalla disposizione normativa di cui all'art. 5 citato, si deduce che il presupposto impositivo deve essere individuato nell'astratta possibilità del messaggio, in

rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Ne consegue che i centri commerciali liberamente accessibili ad una indiscriminata mole di utenza siano da qualificare come luoghi aperti al pubblico, eccezion fatta per il caso, nel caso di specie non ricorrente, di aree private, in forme di aree commerciali, riservate a una specifica utenza titolata all'accesso. Dunque, la pubblicità svolta nel complesso edilizio in questione è da qualificarsi come effettuata in luogo aperto al pubblico.

Ctr Milano, sentenza n.321 del 2 febbraio 2017



ICI/IMU notifica a familiare NON convivente

Ancora una volta siamo di fronte ad una pronuncia della Suprema Corte in merito al tema delle notifiche. Nel caso di specie la pronuncia riguarda degli avvisi di accertamento Irpef ma il principio con il quale si è espressa la Corte è applicabile ai tributi locali.

Con la sentenza n. 5410 del 3 marzo 2017 i Giudici hanno nuovamente evidenziato che quanto contenuto nei commi primo e secondo dell'art. 139 c.p.c. sono norme applicabili alla notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente per il richiamo operato dall'art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con un'unica eccezione relativa alla lettera c) secondo cui «salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario».

La vicenda riguarda due avvisi notificati dall'Agenzia delle Entrate a mani del padre del contribuente che però è residente in un comune diverso da quello del domicilio fiscale del figlio e rilevando inoltre l'errata dicitura «convivente».

Il contribuente, avverso tali atti impositivi, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva la doglianza del ricorrente in riferimento alla nullità della notifica. L'Amministrazione finanziaria impugnava la decisione con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza della CTP. I giudici della CTR evidenziavano infatti che la notifica risultava essere stata eseguita ad un familiare residente in un comune diverso da quello del domicilio fiscale del contribuente.

L'Agenzia delle Entrate a questo punto impugnava la decisione della CTR proponendo ricorso per cassazione.

I Giudici della Suprema Corte rigettano il ricorso dell'Amministrazione finanziaria ribadendo che la notificazione, «... *deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace*».

Pertanto, in base al principio statuito dalla sentenza in commento, qualora la notificazione non avviene in mani proprie, il destinatario dell'atto deve essere ricercato nel comune del domicilio fiscale e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l'ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare ivi l'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, trattandosi comunque di persone la cui posizione giustifica (qualora l'atto venga accettato senza esternazione di alcuna riserva) la presunzione di una sollecita consegna di esso al destinatario.

È quindi chiaro il principio per cui la notifica con queste modalità, per essere valida, non deve aver luogo presso l'abitazione del familiare **non convivente** in quanto nel caso di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, **diversa** da quella del destinatario dell'atto.

Corte di Cassazione, sentenza n.5410 del 3 marzo 2017



TARI: determinazione delle Tariffe

Nella Sentenza n. 3828 del 23 marzo 2017 del Tar Lazio, è stato chiesto l'annullamento della Delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto "*Approvazione tariffe Tari per l'anno 2016*" e l'annesso allegato nella parte in cui tali atti determinano la Tariffa Rifiuti (Tari) dei rimessaggi e stabiliscono la Tariffa per "*aree aperte di attività produttive, arenili attrezzati, rimessaggi (tariffa €/mq anno)*". In particolare, il proprietario di un terreno ubicato nel Comune in questione ove viene esercitata l'attività di rimessaggio di *roulottes*, ha lamentato l'illegittimità dell'assimilazione, effettuata dal Comune nella Delibera impugnata ai fini della tariffa Tari, dei rimessaggi alle "*aree aperte attrezzate*" e agli "*arenili*".

I Giudici laziali chiariscono che la fissazione del Tributo in questione da parte degli Enti Locali risulta governata dal principio comunitario secondo cui *“chi inquina paga”* e, pertanto, la determinazione delle relative tariffe deve essere strettamente correlata ad una previa dettagliata valutazione delle singole situazioni. Ossia, deve ragionevolmente fondarsi su un’accurata istruttoria circa la produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle categorie e/o sottocategorie appositamente individuate, utile e imprescindibile ai fini della congrua fissazione dei *“coefficienti”* ad ognuna di esse applicabile. Dunque, sebbene non possa negarsi che la determinazione di tali tariffe costituisca espressione di un potere ampiamente discrezionale del Comune, sindacabile, in quanto tale, entro precisi limiti, quali l’irragionevolezza, l’illogicità e il travisamento dei fatti, e, ancora, possa ammettersi la facoltà per il Comune di fare ricorso a dati presuntivi e di *“mera approssimazione”*, nel rispetto in ogni caso delle esigenze di copertura del *“costo del servizio”*, risulta evidente che i provvedimenti all’uopo adottati devono essere connotati da una *“congruenza esterna”*, nel senso che devono essere idonei a rivelare la ragionevolezza del percorso logico seguito dall’Amministrazione nel processo di individuazione dei coefficienti per le diverse aree del territorio.

Tar del Lazio, sentenza n.3828 del 23 marzo 2017



VIRGILIANA
CONSULTING

TARI: la delibera di consiglio adottata oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione è illegittima

La delibera consiliare adottata oltre il termine prefissato ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è la motivazione per la quale i Giudici del Tar Calabria si sono espressi con la sentenza n.57 del 28 gennaio 2017.

I Giudici nell’elaborare la sentenza mettono in evidenza quanto segue:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dispone che *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai Tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la Deliberazione del bilancio di previsione”*.
- l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/13, con riferimento alla Tari, sancisce che *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano finanziario del ‘Servizio di gestione dei rifiuti urbani’, redatto dal soggetto che svolge il*

Servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

- con Decreto del Ministro dell’Interno 13 maggio 2015, il termine per la Deliberazione del bilancio di previsione da adottarsi ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. n. 267/00 è stato differito al 30 luglio 2015.

Nell’osservare come la Deliberazione oggetto di discussione risulti adottata oltre il termine legale, coincidente con l’approvazione del bilancio di previsione, i Giudici rammentano il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06, per come desumibile dal dato testuale della disposizione :”dette Deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Anche in presenza di eventuale autorizzazione all’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge, adottando un atto di natura eccezionale in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell’Ente Locale, i Giudici evidenziano che, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, siffatta autorizzazione non si estende al termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel già citato art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06.

In conclusione, è illegittima la Delibera Tari del Consiglio comunale adottata oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Tar Calabria, sentenza n. 57 del 28 gennaio 2017



TAR SU: autorimesse di pertinenza

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8581/2017, ha affermato che l’autorimessa di pertinenza dell’abitazione è soggetta alla Tarsu, fatta salvo la possibilità di dimostrare che concretamente il locale non è idoneo a produrre rifiuti.

L’art. 62 del DLgs 507/93 precisa infatti che *“il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti”.*

Nel caso in cui vi siano delle superfici dei suddetti locali non idonee a produrre rifiuto, è possibile considerarle esenti dal pagamento del tributo delimitandole adeguatamente e, soprattutto, producendo la documentazione necessaria ad attestarne le condizioni.

Al riguardo la Cassazione ha chiarito che *“pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale”*. Si precisa inoltre che non è sufficiente allegare a tal fine la *“peculiare destinazione funzionale dell’immobile ad autorimessa”*, essendo fallace l’assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sè, improduttivo di rifiuti solidi urbani. Tale affermazione sarebbe in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole *“aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni”*.

In conclusione, al fine di poter considerare una autorimessa locale autonomo non soggetto al prelievo sui rifiuti, anziché locale assoggettato unitamente all’abitazione della quale costituisce pertinenza, si rende necessario un accertamento *“preventivo ed individualizzato”* (ricordiamo in tal senso le sentenze n. 17622 e n. 17623 del 2016).

Corte di Cassazione, ordinanza n.8581 del 31 marzo 2017

L' Approfondimento

a cura di *Massimiliano Franchin*

La Tasi degli immobili caduti in fallimento

Ad oggi il corretto pagamento della TASI in relazione ai fabbricati posseduti da contribuenti assoggettati da procedure concorsuali è un tema che per alcuni è motivo di dubbio interpretativo.

L'unica previsione riguardante detti immobili è rinvenibile nel c.6 dell'art. 10 del D.Lgs. n.504/92 che dispone quanto segue: *“Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.”.*

In particolar modo interessa la seconda parte di tale disposizione, che fissa una particolare regola per il versamento dell'imposta relativa al periodo fallimentare: il tributo deve essere versato entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento. Detto versamento riguarda l'imposta complessivamente dovuta, calcolata su ciascun anno o frazione di anno, dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento alla data della cessione del bene. Il co.173 della L. n.296/2006, modificando l'art. 10 c. 6 del D.Lgs. 504/92, ha posto esplicitamente tale obbligo a carico del curatore.

Tale disposizione, originariamente introdotta ai fini ICI, risulta essere applicabile ai fini IMU per esplicito rinvio operato dall'art. 9 c.7 del D.Lgs. 23/2011.

Il dubbio sorge con riferimento alla TASI, per la quale non esiste alcuna norma specifica a regolamentare la fattispecie: l'interrogativo è proprio legato alla possibilità di applicare, anche al tributo sui servizi, la sospensione degli oneri di versamento relativi al maxi-periodo fallimentare. Il problema deriva dalla tecnica legislativa poco convincente: la TASI è stata infatti introdotta dalla L. 147/13 con specifiche disposizioni e parziali rimandi alla disciplina IMU.

A sostegno della prima tesi – quella dell’equiparazione tra i due tributi – depone il fatto che, nella disciplina IMU, tale differimento è legato alle difficoltà finanziarie che sono connaturate nella procedura fallimentare (quantomeno all’avvio), difficoltà che necessariamente interessano anche il tributo sui servizi.

Inoltre vanno notate le somiglianze tra i due tributi, per cui nella disciplina TASI non vi sarebbe una specifica previsione applicabile solo a causa della dimenticanza del Legislatore, non perché si sia voluto trattare diversamente i due tributi. A sostegno di tale tesi va notato come nelle risposte FAQ del 3 giugno 2014 vi siano analoghe estensioni in relazione all’imputazione dell’imposta in caso di separazione dei coniugi ovvero per la riduzione al 50% nel caso di fabbricati inagibili o vincolati. Quindi, assimilazioni analogiche che vanno ben oltre la previsione che riguarda la base imponibile (c. 675 della L. 147/13) e che finiscono interessare anche l’individuazione del soggetto passivo e l’applicazione di riduzioni ed esenzioni.


A ciò va però controbattuto che, in assenza di una previsione ad hoc, pare eccessivamente arbitrario sospendere il versamento TASI.

L’elemento più convincente a sostegno di questa seconda tesi – che respinge l’estensione interpretativa – pare invece il differente presupposto impositivo: mentre ai fini IMU soggetto passivo è unicamente il possessore, ai fini TASI viene interessato anche il detentore dell’immobile. Se risulta infatti sensato rinviare la TASI, al pari dell’IMU, quando il fallito è proprietario, al contrario quando il fallito deve corrispondere solo la TASI in qualità di conduttore dell’immobile, non sarebbe ipotizzabile alcun differimento visto che non dovrà essere disposta alcuna cessione dell’immobile.

Quindi, a patto di non voler creare due distinte fattispecie – da una parte il fallito possessore e detentore, dall’altro il fallito solo detentore – ma si tratterebbe di una architettura che necessiterebbe di essere regolamentata normativamente, l’unica conclusione soluzione è quella di versare la TASI alle scadenze canoniche del 16 giugno e 16 dicembre.

La soluzione è recentemente pervenuta, seppure in via informale, dalle indicazioni del MEF durante il forum TELEFISCO di gennaio 2017: sul tema viene affermato come, proprio per l’assenza di una disposizione specifica, non risulta essere ammissibile un’estensione analogica delle regole IMU sul versamento.

Conseguentemente, i versamenti TASI devono avvenire con riferimento alle scadenze ordinarie.



La problematica può assumere rilevanza per l'Ufficio Tributi in fase di verifica dei versamenti delle annualità precedenti il 2017 da parte del deputato organo della procedura, anche se appare opportuno confrontarsi con il Curatore stesso, preliminarmente alla notifica di eventuali avvisi di accertamento TASI per omesso o tardivo versamento.

Notizie Flash

le ultime novità in materia di Tributi

a cura di Giovanni Chittolina e Massimiliano Franchin



Coefficienti fabbricati di categoria D

Il 28 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 14 aprile, con il quale si dispone l'aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2017.

Il valore per i fabbricati classificabili nel **gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, secondo quanto disciplinato all'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992, sarà determinato applicando appositi coefficienti, alla data di inizio di ciascun anno solare. Per il **2017**, in linea con il 2016, il riferimento è l'**1,01**.

| | | |
|------------------------|------------------------|---|
| per l'anno 2017 = 1,01 | per l'anno 2016 = 1,01 | per l'anno 2015 = 1,01 |
| per l'anno 2014 = 1,01 | per l'anno 2013 = 1,02 | per l'anno 2012 = 1,04 |
| per l'anno 2011 = 1,07 | per l'anno 2010 = 1,09 | per l'anno 2009 = 1,10 |
| per l'anno 2008 = 1,14 | per l'anno 2007 = 1,18 | per l'anno 2006 = 1,21 |
| per l'anno 2005 = 1,25 | per l'anno 2004 = 1,32 | per l'anno 2003 = 1,37 |
| per l'anno 2002 = 1,42 | per l'anno 2001 = 1,45 | per l'anno 2000 = 1,50 |
| per l'anno 1999 = 1,52 | per l'anno 1998 = 1,54 | per l'anno 1997 = 1,58 |
| per l'anno 1996 = 1,63 | per l'anno 1995 = 1,68 | per l'anno 1994 = 1,73 |
| per l'anno 1993 = 1,77 | per l'anno 1992 = 1,78 | per l'anno 1991 = 1,82 |
| per l'anno 1990 = 1,91 | per l'anno 1989 = 1,99 | per l'anno 1988 = 2,08 |
| per l'anno 1987 = 2,25 | per l'anno 1986 = 2,43 | per l'anno 1985 = 2,60 |
| per l'anno 1984 = 2,77 | per l'anno 1983 = 2,94 | per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,12 |

Con l'entrata in vigore dell'articolo 3 del Decreto-Legge n. 50 del 24/04/2017, pubblicato nella sua versione definitiva nello stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale n. 95, assistiamo ad un nuovo giro di vite restrittivo sulle compensazioni di crediti con il modello F24, che per molti contribuenti avrà effetto anche ai fini del pagamento dei tributi locali, in particolare IMU e TASI a decorrere dalla prossima scadenza di versamento di giugno.

La novità consiste nella generalizzazione, per i soggetti titolari di partita Iva, dell'obbligo di utilizzare, per le compensazioni "orizzontale" in F24, i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).

Infatti, per effetto delle modifiche all'articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 223/2006, l'obbligo per i titolari di partita Iva è stato esteso ad ogni utilizzo in F24 e per qualsiasi importo di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap nonché i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, essendo stato eliminato il precedente limite di esenzione sino a 5.000 euro annui;

Tale scelta del legislatore ha, tuttavia, importanti riflessi pratici in capo alle piccole e medie imprese che, abituate alla presentazione dell'F24 mediante home banking, sono ora tenute a dotarsi di una utenza telematica oppure a rivolgersi ad un intermediario abilitato per la presentazione telematica dell'F24, di regola con costi aggiuntivi.

È chiaro che l'intento del legislatore è quello di ottenere con tale misura "effetti finanziari positivi", ma si sarebbe dovuto tener conto del tempo necessario per adeguarsi, anche tecnicamente, alle nuove modalità.

Inoltre, in mancanza di una norma sulla decorrenza, è stato chiesto di chiarire se le nuove disposizioni trovino immediata applicazione.

Per una volta, non si è fatta attendere la risposta del Fisco; infatti, con la recente risoluzione 57/E/2017 del 4 maggio 2017, l'Agenzia, pur confermando che le nuove norme trovano applicazione per tutti i versamenti a partire dall'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 50 e pertanto per tutti i versamenti effettuati dal 24/04/2017, ha precisato che, "in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche", il controllo sull'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate per eseguire le compensazioni non

avverrà prima del prossimo 1° giugno, data comunque antecedente alla scadenza del versamento dell'acconto IMU e TASI.

Si ritiene opportuno riepilogare in seguito i canali da utilizzare per il pagamento dei modelli F24, distinguendo tra soggetti titolari di Partita IVA e soggetti non titolari di Partita IVA:

Compensazione modello F24 contribuenti TITOLARI di Partita IVA:

| Saldo modello F24 | Canale utilizzabile per la presentazione Mod. F24 |
|--|---|
| Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni | Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari |
| Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo | Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
| Modello F24 con saldo zero | Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |

Compensazione modello F24 cittadini contribuenti NON TITOLARI di Partita IVA:

| Saldo modello F24 | Modalità di compensazione utilizzabile |
|--|---|
| Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni | È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari |
| Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo | Home banking o canale intermediari |
| Modello F24 con saldo zero | Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.